



PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI COSE PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTATORE DI PERSONE DELL'ESAME INTEGRATIVO PER L'ABILITAZIONE ALL'AMBITO INTERNAZIONALE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 25 DEL 26/09/2023

INDICE

- Articolo 1. Finalità e definizioni
- Articolo 2. Normativa
- Articolo 3. Soggetti interessati
- Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame
- Articolo 5. Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6. Calendario e Programma degli esami
- Articolo 7. Ammissione all'esame
- Articolo 8. Commissione esaminatrice
- Articolo 9. Cause ostative/di incompatibilità per la nomina dei Commissari.
- Articolo 10. Prove di esame
- Articolo 11. Svolgimento e valutazione prove d'esame
- Articolo 12. Rilascio attestato di idoneità
- Articolo 13. Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami
- Articolo 14. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti
- Articolo 15. Controversie
- Articolo 16. Adeguamento normativo
- Articolo 17. Entrata in vigore

Articolo 1. Finalità e definizioni.

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada. La competenza è stata attribuita alle Province dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo Stato, Regioni ed Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002.

2. Ai sensi dell'art. 1, II comma, del D.lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000' *'Esercita l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Trasporto di cose in conto proprio), il trasferimento di cose verso corrispettivo'*.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma III, del D.lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000' *'Esercita l'attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi) esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo'*.

Articolo 2. Normativa

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

- Decreto Ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 *"Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*;
- Decreto Ministeriale 16 maggio 1991, n. 198 *"Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*;
- Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 *"Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che nel prosieguo sarà detto "decreto 395/00" *"Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"*;
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi"*;
- Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 *"Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"*;
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

- Decreto Ministeriale 25 novembre 2011 “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- Decreto Ministeriale 8 luglio 2013 “Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.”

Articolo 3. Soggetti interessati

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che partecipano all'esame per l'acquisizione del titolo di idoneità professionale al fine di dirigere in maniera permanente ed effettiva l'attività di:
 - a) autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, come previsto dal decreto 395/00, articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161;
 - b) autotrasporto su strada di persone, utilizzando autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trasportare più di 9 persone, autista compreso.

Sono interessati al conseguimento del titolo abilitativo i titolari di imprese individuali o le persone designate a dirigere l'attività di autotrasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.

Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi, in ambito nazionale ed internazionale, coloro che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto 395/00.
2. Il candidato deve:
 - a) avere compiuto i diciotto anni di età;
 - b) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) non essere interdetti giudizialmente;
 - d) non essere inabilitati;
 - e) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale in un comune della Provincia di La Spezia;
 - f) aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, aver assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso di un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati.

3. È residenza normale, ai fini del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 395/2000, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Non sono ammessi a sostenere gli esami coloro che hanno partecipato al medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta

Articolo 5. Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono sostenere l'esame devono presentare al competente Servizio Trasporti della Provincia della Spezia domanda di ammissione all'esame redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.
2. Il candidato deve specificare nella domanda se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di cose in conto terzi o di persone per l'ambito nazionale ed internazionale (esame completo) o solo per l'integrazione all'ambito internazionale (esame integrativo).
3. Nel corpo della domanda viene resa dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed al possesso di diploma di istruzione di secondo grado (salva allegazione documentale di cui al punto c) del comma 4 per i cittadini extra unione europea) oppure di attestato di frequenza ad un corso di preparazione agli esami per l'abilitazione alla professione svolto presso organismi autorizzati.
4. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione all'esame, la seguente documentazione:
 - a) attestato di versamento delle spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame, pari ad € 77,00, e dell'imposta di bollo pari ad € 16,00. Il pagamento dovrà avvenire in modo virtuale tramite il servizio PAGOPA presente nel sito istituzionale della Provincia della Spezia, ovvero, tramite bonifico bancario.
 - b) fotocopia di un documento in corso di validità; per i cittadini extra unione europea fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno.
 - c) Per i cittadini provenienti da paesi extra unione europea documentazione attestante il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo dello Stato di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo di studio con relativa dichiarazione di valore dall'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica con sede nello Stato che ha rilasciato il titolo di studio.
5. L'ammissione o l'esclusione dei candidati sarà pubblicata sul sito internet della Provincia almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
6. La domanda vale per una sola sessione d'esame.
7. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato.
8. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 6. Calendario e Programma degli esami

1. Ogni anno la Provincia della Spezia, con atto del Dirigente del Servizio Trasporti, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame.
2. Ai sensi dell'allegato al decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 luglio 2013 l'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - a) diritto civile;
 - b) diritto commerciale;
 - c) diritto sociale;
 - d) diritto tributario;
 - e) gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - f) accesso al mercato;
 - g) norme tecniche e gestione tecnica;
 - h) sicurezza stradale.

Articolo 7. Ammissione all'esame

1. Il competente Servizio della Provincia valuta le domande di ammissione all'esame per la verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti.
2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il Responsabile del Procedimento ne chiederà tempestivamente l'integrazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6 (cd. 'Soccorso istruttorio') della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta.
3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la variazione dell'indirizzo indicato all'atto della presentazione della domanda.
4. Il candidato ammesso a sostenere l'esame dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 8. Commissione esaminatrice

1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati nonché vigilare durante l'espletamento delle prove.
2. La Commissione è composta come segue:
 - Dirigente del Settore in cui è incardinato il servizio dei trasporti privati della Provincia della Spezia;
 - un membro nominato in qualità di rappresentante dalla Regione Liguria;
 - Un membro nominato in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Motorizzazione Civile di Genova, Sezione di La Spezia;
3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia di La Spezia di categoria non inferiore alla C.

Articolo 9. Cause ostative/di incompatibilità per la nomina dei Commissari.

1. Non possono far parte della Commissione d'esame, neanche con compiti di segreteria, coloro che ai sensi dall'art. 35bis del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001,

n. 165 rubricato 'Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici' sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione).

2. Non possono altresì far parte della Commissione d'esame, neanche con compiti di segreteria, coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità con l'ufficio di commissario in quanto:
 - a) sono in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado, di coniugio, convivenza, affiliazione o in relazione personale/amicizia con uno o più candidati;
 - b) in relazione ad uno o più candidati sono coinvolti interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
 - c) si trovano in situazione di inimicizia o in rapporti di credito/debito nei confronti di uno o più candidati.

Al momento del conferimento dell'incarico, i commissari prendono visione dell'elenco dei partecipanti e dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 l'inesistenza delle cause di astensione di cui al comma I delle cause di incompatibilità di cui al comma II.

Art. 10 Prove di esame

1. Sono definite le seguenti tipologie di esame¹:
 - a) esame completo per il conseguimento dell'attestato di idoneità' professionale per il trasporto nazionale ed internazionale;
 - b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità' professionale valido per il solo trasporto nazionale.
2. L'esame si compone di due prove scritte (da svolgersi anche nella stessa giornata) consistenti:
 - a) per la prima prova nella consegna di una scheda contenente sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro opzioni alternative di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale ripartiti, tra le varie materie;
 - b) per la seconda prova nella consegna di una scheda contenente una esercitazione articolata su quattro casi pratici.

¹ art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011

3. I quesiti della prima prova sono ripartiti come segue:
- 20 quesiti relativi al diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - 10 quesiti relativi alla gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
 - 10 quesiti relativi all'accesso al mercato;
 - 10 quesiti relativi alle norme tecniche e gestione tecnica;
 - 10 quesiti relativi alla sicurezza stradale;
4. Si prescinde dalla ripartizione per materie per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale soltanto per l'ambito nazionale ed intendono sostenere l'esame integrativo al fine di l'attestato di capacità professionale anche in ambito internazionale.
5. Per la valutazione della prima prova sono attribuiti al massimo sessanta punti.
6. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico, articolato in quattro problematiche, vertente, a seconda della tipologia di esame sostenuta (merci o viaggiatori), su materie riguardanti il trasporto nazionale e internazionale o il solo trasporto internazionale per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale esclusivamente in ambito nazionale ed intendono ottenere l'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed internazionale.
7. Per la valutazione della seconda prova sono attribuiti al massimo quaranta punti.
8. La valutazione massima attribuibile dalla Commissione è pari a punti cento.
9. Il candidato supera l'esame se ottiene:
- a) almeno trenta punti per la prima prova (il punteggio minimo di trenta punti previsto per il superamento della prima prova è raggiunto dal candidato che risponderà esattamente almeno al cinquanta per cento dei quesiti di ciascuna materia;
 - b) almeno sedici punti per la seconda prova
ottenendo un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
10. Il non superamento della prima prova scritta comporta l'esclusione del candidato.
11. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove sopra descritte il candidato dispone di due ore.
12. Durante lo svolgimento delle prove di esame non sono ammessi dispositivi telefonici, smart phone, tablet o simili né testi di legge, codici, normativa e documentazione varia neanche in forma fotostatica.

Articolo 11. Svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. I quesiti sono contenuti in una Banca Dati elaborata, e costantemente aggiornata, dal Ministero dei Trasporti tramite la quale vengono automaticamente predisposte un numero di schede, diverse tra loro, pari al numero di candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame. Le schede contenenti i quesiti, predisposte informaticamente dalla Banca dati, sono numerate progressivamente ed elaborate in forma anonima e consegnate ai candidati in modo casuale.

2. Sulle schede non deve essere apposta la propria firma né alcun altro segno, oltre a quello necessario per barrare la casella della risposta ritenuta corretta.
3. Insieme alla busta contenente la scheda di esame a ciascun candidato verrà consegnata una busta di dimensioni più ridotte contenente un foglio sul quale il candidato dovrà scrivere il proprio nome, cognome e il numero della scheda di esame attribuitagli. Al momento della consegna dovrà inserire il foglio con i suddetti dati nella busta, chiuderla e inserirla nella busta grande contenente l'elaborato.
4. In caso di ripensamento sulla risposta fornita il candidato potrà tracciare una riga sulla risposta originariamente indicata ed apporre il segno sull'altro quesito ritenuto poi corretto.
5. La Commissione procederà alla valutazione degli elaborati in maniera anonima aprendo la bustina contenente l'identità del candidato una volta conclusa la valutazione.
6. Le prove di esame sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - il punteggio minimo di trenta punti previsto per il superamento della prima prova è raggiunto dal candidato che risponderà esattamente almeno al cinquanta per cento dei quesiti di ciascuna materia;
 - i soli candidati che, in possesso del requisito dell'idoneità per il trasporto nazionale, vogliono conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale, dovranno rispondere esattamente almeno al cinquanta per cento dei quesiti, relativi alla prima prova, a prescindere dalla materia;
 - il punteggio minimo di sedici punti previsto per il superamento della seconda prova è raggiunto dal candidato che affronterà in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro. La sufficienza per ciascuna problematica è data dalla votazione superiore o uguale a sei decimi.

Articolo 12. Rilascio attestato di idoneità

1. A seguito del superamento dell'esame con esito positivo il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia rilascia al candidato un 'Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di cose o di persone' conforme a quello previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
2. Nel caso di convenzione con altre Province la Provincia della Spezia, al termine dei procedimenti, trasmette alle singole Province l'elenco degli idonei. Il rilascio degli attestati è di competenza delle stesse.
3. L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo.
4. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.
5. Il Servizio Trasporti provvede ad inserire sul Portale del Ministero dei Trasporti i nominativi delle persone che hanno superato l'esame.

Articolo 13. Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1. La Provincia della Spezia può stipulare apposite convenzioni con le altre Province

per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Articolo 14. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. La Provincia dispone il differimento dell'accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, numero 241, o per salvaguardare specifiche esigenze della Provincia, specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento.

Articolo 15 - Controversie

1. In caso di controversie la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale della circoscrizione territoriale Liguria.

Articolo 16. Adeguamento normativo

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi disciplinanti la materia.
2. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
3. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette.

Articolo 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con immediata eseguibilità disposta nella Delibera di Consiglio.